

# STUDIO LEGALE ROSATI

GIURISDIZIONI SUPERIORI

Roma 21 giugno 2016

Al Coordinatore Generale  
Diccap Domenico De Grandis  
V. E. Filiberto, 138  
Roma

**Oggetto: Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali - Personale e organizzazione, con la nota prot. 9843 del 9.6.2016 - diniego della qualifica di agente ovvero ufficiale di P.G. al personale della polizia provinciale ricollocato con analoghe funzioni presso la Regione Puglia.**

Preg. mo Coordinatore,

come da Lei richiesto, formulo le seguenti valutazioni preliminari relative all'oggetto.

Il nodo della questione è nell'art. 2, della L.R. n. 5/2016 che ha abrogato l'art. 5, c. 4, L. della L.R. n. 37 del 2015 il quale disponeva che "*..... il personale (già addetto alla Polizia Provinciale) individuato e ricollocato conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria*".

Il significato della norma abrogatrice è soltanto apparentemente chiaro ed inequivoco.

L'analisi della vicenda non può che prendere le mosse dalla fonte normativa primaria, ovvero dalla Costituzione.

Ebbene, l'art. 117, 2° c., Cost., lettera h) ascrive alla legislazione esclusiva dello Stato anche "*ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale*".

Tuttavia nella *subjecta materia* appare più pertinente il riferimento alla successiva lett. l) dell'art. 117 Cost., la quale ascrive alla legislazione esclusiva dello Stato: "*giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa*".

La disciplina che la legge ordinaria detta sulla polizia giudiziaria è quella ben nota di cui agli art. 55 e segg. ti c.p.p..

L'art. 57, 3° c., cpp afferma che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e

secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 (ovvero le funzioni di p.g.).

Il che rende imperscrutabile la ratio sottesa all'abrogazione di all'art. 2, della L.R. n. 5/2016 anche sulla scorta delle seguenti ulteriori considerazioni.

L'art. 2, L. R. n. 37/2015, infatti, demanda alla Sezione regionale di vigilanza " ..... le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza". E' di palmare evidenza che la violazione delle legge in tali materie non di rado integri reato.

Sicchè l'esercizio della vigilanza in difetto della qualifica di ufficiale o agente di p.g. inibirebbe ai componenti della Sezione lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria come rubricate dall'art. 55 cpp ovvero: prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Inoltre, per la medesima ragione, i componenti della Sezione di vigilanza non potrebbero svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (cfr.: art. 55, 2° c. cpp).

Il che appare palesemente illogico e contraddittorio atteso che non è dato comprendere il senso dell'esercizio di una siffatta funzione di vigilanza in difetto dei poteri di p.g..

Ma c'è di più.



Nell'esercizio di tali funzioni, non rivestendo la qualifica di ufficiale o agente di P.G., gli appartenenti alla Sezione regionale di vigilanza non potrebbero prestare servizio armato (cfr. d.m. n. 145/1987 e, da ultimo, CdS, 3<sup>^</sup>, 19.2.2016, n. 690).

Quindi, al pregiudizio economico per la sottrazione della relativa indennità di p.g., andrebbe ad aggiungersi grave rischio per la stessa incolumità personale degli appartenenti alla Sezione.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Avv. Mario Rosati

